

MEMORANDUM D'INTESA
sulla ricerca e la cooperazione in agricoltura
tra
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
della Repubblica Italiana
e
l'Università di Stellenbosch
della Repubblica del Sudafrica

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria della Repubblica Italiana e l'Università di Stellenbosch della Repubblica del Sudafrica, di seguito individualmente denominati "Partecipante" e congiuntamente denominati "Partecipanti",

AI SENSI delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi;

CONSIDERATO che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito denominato anche "CREA", è il principale ente di ricerca della Repubblica Italiana nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, dell'alimentazione, della pesca e delle foreste, della zootecnia, dello sviluppo rurale e della ricerca economica agraria e che promuove e svolge attività di ricerca fondamentale, applicata e di sviluppo in un ampio spettro di ambiti della conoscenza;

CONSIDERATO che l'Università di Stellenbosch, di seguito denominata anche "SU", è un'istituzione pubblica di istruzione superiore istituita ai sensi dell'Higher Education Act n. 101 del 1997 e dello Statuto della Stellenbosch University dell'Università di Stellenbosch promulgato con Government Notice n. 42636 del 16 agosto 2019 in Sudafrica, che agisce per il tramite della propria Facoltà delle Science in Agricoltura;

CONSAPEVOLI del ruolo significativo dell'agricoltura, dell'agroindustria, dell'alimentazione, della pesca e delle foreste, dello sviluppo rurale e della ricerca economica nello sviluppo economico dei due Paesi;

INTENZIONATI A promuovere la cooperazione economica, scientifica e tecnologica tra i rispettivi Paesi nei suddetti settori;

TENUTO CONTO dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sudafrica, firmato a Pretoria il 15 gennaio 1998, in particolare per quanto riguarda la cooperazione nel settore agricolo;

RICHIAMANDO l'ampio quadro degli accordi bilaterali in vigore tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Sudafrica che promuovono la cooperazione scientifica, tecnica e ambientale;

CONSIDERATO CHE l'obiettivo del presente Memorandum d'Intesa è promuovere il rapporto di collaborazione nella ricerca e cooperazione agricola e in altre materie correlate tra CREA e SU, al fine di contribuire al benessere sociale e allo sviluppo economico dei rispettivi Paesi;

CONSIDERATO CHE CREA e SU possono essere partner collaborativi nello sviluppo di progetti di cooperazione e di ricerca congiunta nei suddetti settori;

INTERESSATI a promuovere ulteriormente la collaborazione attraverso la ricerca congiunta, lo scambio di conoscenze e le attività collaborative connesse nei settori della ricerca agricola, agroalimentare e forestale; della sicurezza alimentare, nutrizione e sistemi alimentari sostenibili; dello sviluppo sostenibile e del cambiamento climatico; dell'innovazione, della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico; nonché dell'istruzione, della formazione e del rafforzamento delle capacità, con particolare attenzione alla scienza e tecnologia agraria, comprendendo la biologia molecolare e le biotecnologie, la ricerca sulle colture della vite, della frutticoltura a foglia caduca e degli agrumi, la genetica e la genomica, le biotecnologie, l'allevamento e la produzione animale, le risorse ambientali, la meteorologia, le bioenergie, l'ingegneria e l'economia;

ISPIRATI dai comuni obiettivi di promuovere e accelerare ulteriormente la ricerca agricola ed economica;

hanno concluso il seguente Memorandum d'Intesa:

Articolo 1

Finalità

La finalità del presente Memorandum d'Intesa (di seguito denominato "Memorandum") è promuovere e incoraggiare la cooperazione economica, scientifica e tecnica tra i Partecipanti, nonché tra i rispettivi organismi di ricerca nel settore agricolo.

Articolo 2

Legge applicabile

1. Il presente Memorandum sarà attuato conformemente alle legislazioni italiane e sudafricane, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda il Partecipante italiano, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (UE).
2. Il presente Memorandum non costituisce un accordo internazionale che possa generare diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente Memorandum sarà interpretata o attuata come obbligo o impegno giuridicamente vincolante per i Partecipanti.

Articolo 3

Attività di cooperazione

1. I Partecipanti coopereranno nelle seguenti attività:
 - a. promozione di attività di ricerca;
 - b. scambio di materiali di ricerca, inclusi campioni di prodotti non coperti da diritti commerciali e di proprietà intellettuale;
 - c. scambio di pubblicazioni e informazioni, comprese informazioni su possibili opportunità di finanziamento a livello nazionale e/o internazionale per attività congiunte rientranti nell'ambito del presente Memorandum;
 - d. scambio di personale di ricerca;
 - e. collaborazione nell'organizzazione di riunioni e conferenze di ricerca di interesse comune;
 - f. sviluppo e attuazione di progetti di ricerca collaborativa;
 - g. collaborazione in programmi di formazione, incluso lo sviluppo professionale del personale;
 - h. elaborazione di progetti congiunti bilaterali e multilaterali;
 - i. organizzazione di attività di comunicazione (fiere, esposizioni, workshop, conferenze, simposi ecc.);
 - j. altri ambiti correlati di reciproco interesse individuati congiuntamente dai Partecipanti.
2. Qualsiasi ulteriore sviluppo della collaborazione sarà valutato congiuntamente in funzione delle esigenze, degli interessi, delle capacità e dell'efficacia della cooperazione per entrambi i Partecipanti, nonché del livello delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del successivo programma congiunto.
3. Resta inteso che le specifiche attività collaborative tra i Partecipanti saranno sviluppate nell'ambito del presente Memorandum e approvate mediante mutuo consenso scritto dei Partecipanti.

Articolo 4

Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Memorandum sarà effettuata previo consenso mutuo dei Partecipanti e in forma scritta.

Articolo 5

Comitato Congiunto

1. Per l'attuazione delle attività previste dal presente Memorandum, i Partecipanti istituiranno un Comitato Congiunto per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica, che opererà sotto la supervisione del Comitato Congiunto istituito dall'articolo 9 dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sudafrica, firmato a Pretoria il 15 gennaio 1998.
2. Il Comitato Congiunto sarà composto da rappresentanti di ciascun Partecipante e sarà co-presieduto dai capi delle rispettive delegazioni. Nell'ambito del presente Memorandum, il Comitato Congiunto adotterà il proprio regolamento interno, che sarà approvato per mutuo consenso dei Partecipanti.
3. Le funzioni del Comitato Congiunto includeranno:
 - a) lo scambio di opinioni e informazioni sulle questioni di politica scientifica e tecnologica;
 - b) la revisione e discussione delle attività di cooperazione e dei risultati conseguiti nell'ambito del presente Memorandum;
 - c) la formulazione di raccomandazioni ai Partecipanti riguardo all'attuazione del presente Memorandum, inclusa l'individuazione e la proposta delle attività di cooperazione previste e l'incoraggiamento della loro realizzazione;
 - d) la predisposizione di una relazione annuale per i Partecipanti sullo stato di avanzamento, sui risultati e sull'efficacia delle attività di cooperazione svolte nell'ambito del presente Memorandum. La relazione sarà redatta in lingua inglese.
4. I Partecipanti, tramite il Comitato Congiunto, promuoveranno specifiche forme di cooperazione per ciascun settore di specializzazione.
5. Il Comitato Congiunto si riunirà almeno una volta all'anno mediante videoconferenza.

Articolo 6

Costi

1. Il presente Memorandum non comporta alcun impegno finanziario per i Partecipanti.
2. Eventuali costi delle attività collaborative derivanti dal presente Memorandum saranno discussi tra i Partecipanti e definiti caso per caso mediante accordi specifici. Le attività previste dal presente Memorandum sono subordinate alla disponibilità di fondi e personale.

3. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Memorandum saranno sostenute dai Partecipanti secondo le rispettive disponibilità ordinarie di bilancio, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica della Repubblica Italiana e della Repubblica del Sudafrica.

Articolo 7

Diritti di proprietà intellettuale

1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria derivanti da attività di cooperazione dirette potranno essere rese pubbliche da ciascun Partecipante attraverso i canali consueti e secondo le rispettive procedure generali.
2. I diritti di proprietà intellettuale saranno rispettati e tutelati dai Partecipanti durante tutte le attività di cooperazione svolte ai sensi del presente Memorandum. Qualora un'attività congiunta comporti diritti di proprietà intellettuale, i Partecipanti, conformemente alle rispettive legislazioni, determineranno reciprocamente per iscritto e preventivamente l'oggetto di tali diritti nonché la loro adeguata ed efficace tutela.

Articolo 8

Accordi di trasferimento di materiali di ricerca

Qualora il trasferimento di materiali di ricerca sia necessario per le attività collaborative previste dal presente Memorandum, tali materiali saranno trasferiti conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti nei Paesi dei Partecipanti mediante separati *Material Transfer Agreements* conclusi tra i Partecipanti.

Articolo 9

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Memorandum sarà risolta amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati diretti tra i Partecipanti.

Articolo 10

Riservatezza

1. Ciascun Partecipante manterrà la riservatezza dei documenti, delle informazioni e degli altri dati ricevuti o forniti all'altro Partecipante per l'attuazione del presente Memorandum.

2. I Partecipanti non utilizzeranno tali informazioni per finalità diverse da quelle specificate senza il previo consenso scritto dell'altro Partecipante.
3. I Partecipanti manterranno la riservatezza dei documenti, delle informazioni e degli altri dati scambiati durante il periodo di validità del presente Memorandum e per tre (3) anni successivi alla sua cessazione.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

I Partecipanti garantiranno la protezione dei dati personali riguardanti una persona o che ne consentano l'identificazione, coinvolta nelle iniziative intraprese ai sensi del presente Memorandum, e non trasferiranno tali dati personali a terzi senza previo consenso scritto reciproco; in ogni caso li tratteranno conformemente alla normativa pertinente dell'UE e alla legislazione nazionale applicabile.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Il presente Memorandum entra in vigore alla data della firma dell'ultimo Partecipante firmatario e rimarrà valido per quattro (4) anni. Potrà successivamente essere prorogato mediante la sottoscrizione di un nuovo Memorandum tra i Partecipanti.
2. Il presente Memorandum può essere terminato da uno dei Partecipanti in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei (6) mesi.
3. Salvo diversa decisione congiunta dei Partecipanti, la cessazione del presente Memorandum non pregiudicherà l'attuazione di eventuali programmi o attività in corso, che potranno proseguire fino al loro completamento.

Firmato digitalmente in due (2) originali, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



**Per il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria
della Repubblica Italiana**

**Per l'Università di Stellenbosch
della Repubblica del Sudafrica**

Data: _____

Data: _____

Luogo: _____

Luogo: _____